

NEWSLETTER N. 20 ANNO IV

15 – 30 novembre 2018



Via Sistina n. 48 - 00187 - Roma
Tel: (+39) 06.69921687
Fax: (+39) 06.32652774

Via Durini n. 25 - 20122 - Milano
Tel e Fax: (+39) 02.91090173

<https://www.aoerre.com>
email: segreteria@aoerre.com

In evidenza

Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza del 23 novembre 2018 n. 5645 - Appalti - Sul concetto di gravità dell'irregolarità contributiva risultante dal Durc - I Giudici di Palazzo Spada, seppur in sede cautelare, hanno apprezzato favorevolmente l'appello proposto dallo Studio AOR Avvocati in relazione ad una particolare fattispecie occorsa ad un'impresa la quale era stata esclusa dalla procedura di gara a causa di un Durc irregolare. Più in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva aveva rilevato una mera irregolarità formale attinente l'invio dei cosiddetti flussi informativi (vale a dire i dati anagrafici dei dipendenti dell'impresa), senza che fosse addebitabile al concorrente alcun omesso pagamento dei contributi. Orbene, **il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensione, fondando la propria decisione sia sull'inesistenza del debito contributivo, sia sui dubbi che la normativa nazionale** (la quale prevede che l'irregolarità contributiva si concretizzi anche per vizi meramente formali) **pone rispetto a quella Europea in materia di contratti pubblici** (la quale associa l'esclusione da una gara esclusivamente al caso in cui vi sia un omesso pagamento dei contributi previdenziali). Si tratta di una pronuncia che, anche se resa in sede cautelare, affronta la tematica dell'irregolarità contributiva in una chiave di lettura innovativa e sorprendente. **(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati per conto dell'appellante).**

Giurisprudenza amministrativa civile e contabile

Corte di Giustizia U.E., sez. III – sentenza del 28 novembre 2018 (nella causa C-328/17) – Appalti - Sulla legittimazione ad impugnare dell'impresa che non abbia preso parte alla procedura – Con la sentenza in esame, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che la normativa eurocomunioritaria deve essere interpretata nel senso di riconoscere la **legittimità della normativa nazionale che consente solo agli operatori economici che hanno partecipato ad una gara di appalto di proporre un ricorso contro le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice**. Fa salva la possibilità del giudice nazionale competente di valutare la concreta portata lesiva dell'applicazione di tale norma rispetto alla tutela giurisdizionale degli operatori economici interessati.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 27 novembre 2018 n. 6725 - Appalti – Sulla facoltà dell'Amministrazione appaltante di non aggiudicare la gara - La facoltà di non aggiudicare la gara nel caso di offerta non conveniente od idonea ai sensi dell'art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, rientra nei poteri discrezionali della stazione appaltante e non compete, quindi, alla commissione di gara. Il committente valuta l'inopportunità economica del rapporto negoziale rispetto a specifiche ed obiettive ragioni di interesse pubblico e conclude la procedura di gara con l'adozione del provvedimento di non aggiudicazione, adeguatamente motivato, di cui

va data notizia ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti pubblici.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 22 novembre 2018, n. 6611 – Appalti – *Sull'omessa stima del valore della concessione* – La pronuncia stabilisce che la violazione dell'art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 laddove, al primo comma, impone di **indicare il valore stimato delle concessioni, non sempre inficia la legittimità della procedura**. Nella specie, l'omessa indicazione non aveva provocato una situazione di estrema incertezza nella formulazione dell'offerta economica del concorrente che, avendo ottenuto il massimo punteggio attribuibile, non poteva aspirare a nessun punteggio ulteriore in caso di presentazione di una nuova offerta economica parametrata al valore della concessione.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 21 novembre 2018 n. 6574 – Appalti – *Sul termine per impugnare le ammissioni alla gara* - Il Collegio ha fissato il principio secondo cui il **termine di trenta giorni** (art. 120, comma 2 bis, cod. proc. amm.) **per impugnare il provvedimento di ammissione** alla procedura di affidamento **decorre esclusivamente dalla data della pubblicazione del provvedimento** stesso nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del profilo internet del committente. Ai fini della decorrenza del termine per proporre ricorso, resta, quindi, irrilevante la sola presenza di un delegato di un concorrente alla seduta di gara in cui si sono deliberate le ammissioni.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 20 novembre 2018, n. 6551 – Appalti – *Sull'avvalimento avente ad oggetto la certificazione di qualità* – In conformità a consolidata giurisprudenza e ai principi espressi dall'Adunanza plenaria n. 23/2016 che privilegia una interpretazione dell'istituto dell'**avvalimento** atta a permettere la **più ampia concorrenza nelle gare pubbliche**, i Giudici di Palazzo Spada riconoscono **la legittimità del ricorso all'avvalimento per il possesso della certificazione di qualità**, purché l'accordo contrattuale intervenuto tra l'ausiliata e l'ausiliaria evidenzi l'effettiva messa a disposizione della prima dell'**intera organizzazione aziendale** che ha consentito all'ausiliaria di acquisire la certificazione di qualità.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza del 20 novembre 2018 n. 772 – Appalti - *Sull'omessa indicazione degli oneri di sicurezza* – Rilevato il contrasto giurisprudenziale in materia, con l'ordinanza in esame il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha **rimesso all'esame dell'Adunanza Plenaria** la questione attinente agli effetti della **mancata specificazione della quota di prezzo corrispondente al costo della manodopera ed agli oneri di sicurezza** per le gare bandite nella vigenza del d.lgs. 50/2016, nei casi in cui si contesti esclusivamente la mancata indicazione separata dei suddetti costi ed oneri, e non sorgano dubbi sul loro effettivo adempimento da parte del concorrente. È stata rimessa anche una seconda questione sulla rilevanza che assume, ai fini dell'operatività del **soccorso istruttorio, l'esistenza o meno di un riferimento nella lex specialis all'onere di indicare il costo della manodopera e degli oneri di sicurezza**.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 19 novembre 2018, n. 6530 – Appalti – Sulla rilevanza temporale degli illeciti professionali – La pronuncia in commento ha chiarito che l’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice degli appalti **non prevede alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali**. La norma attribuisce alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei **concorrenti i quali sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza**, non solo quelle poste in essere nell’ambito della gara per cui si procede alla valutazione, ma anche quelle esterne a detta procedura.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 19 novembre 2018, n. 6522 – Appalti – Sull’applicabilità del principio del c.d. ‘utile necessario’ alle Cooperative – Il Collegio ha ritenuto che **la formulazione di offerte finalizzate alla sola copertura dei costi, senza prevedere alcun utile, risulta del tutto coerente con le caratteristiche delle società cooperative** e non palesa alcun profilo di incongruità o inattendibilità. Infatti, il **principio del c.d. "utile necessario" non è estensibile a soggetti che operano per scopi non economici**, bensì sociali o mutualistici, per i quali l’obbligatoria indicazione di un utile d’impresa si tradurrebbe in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione non lucrativa.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 19 novembre 2018 n. 6529 – Appalti – Sulla dichiarazione mendace della società ausiliaria e sugli effetti delle sentenze di condanna – La pronuncia in esame ha affermato che dal combinato disposto degli artt. 80, comma 5, lett. f-bis, e 89, comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016, emerge la **necessaria esclusione dalla gara in caso di dichiarazione mendace presentata dall’operatore economico, anche con riguardo all’impresa ausiliaria**, non potendo trovare applicazione l’art. 89, comma 3, in tema di sostituzione dell’impresa per la quale sussistano motivi di esclusione. Il Consiglio di Stato ha anche sottolineato che solo in presenza di **precedenti penali di cui all’art. 80, comma 1, l’esclusione è atto vincolato**, mentre la stazione appaltante è libera di ponderare discrezionalmente l’idoneità delle condanne di cui al successivo comma 5, lett. c) come causa di esclusione.

Tar Toscana, sez. II, sentenza n.1539 del 27 novembre 2018 – Appalti – Sui termini per il soccorso istruttorio – D’accordo con la giurisprudenza formatasi sul punto, i Giudici toscani hanno affermato la **perentorietà del termine assegnato dalla Stazione appaltante ai fini delle integrazioni documentali** nell’ambito del sub-procedimento del **soccorso istruttorio** ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. n. 50 del 2016. Infatti, ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita dalla legge contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, e determinerebbe la violazione della par condicio dei concorrenti, a scapito di chi ha presentato sin dall’inizio una documentazione completa e regolare o che si è immediatamente conformato alle richieste della Stazione Appaltante.

Tar Campania – Napoli, sez. I, sentenza del 26 novembre 2018 n. 6822 – Appalti – Sulla interpretazione della clausola sociale – Con la pronuncia in esame i Giudici campani hanno affermato che l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto (c.d. **clausola sociale**), deve essere **armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante** al fine di non scoraggiare la partecipazione alla gara e di non ledere alla libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost. Pertanto, **la clausola sociale deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica** e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Ne consegue che se l'appaltatore subentrante non trova spazio nell'organizzazione aziendale per un lavoratore e questo non è ulteriormente impiegato dall'appaltatore uscente, sarà destinatario degli ammortizzatori sociali.

Tar Veneto, sez. II, sentenza del 22 novembre 2018 n. 1074 – Appalti – Sull'esclusione per omessa indicazione degli oneri di sicurezza - Il Tar, in conformità all'orientamento della Corte di giustizia U.E., ha affermato **l'illegittimità dell'esclusione da una gara di appalto di una impresa che non abbia indicato separatamente, nella propria offerta, i costi per la sicurezza aziendale, ove la *lex specialis* nulla abbia detto sul punto**. I Giudici veneti hanno aderito, così, alla tesi sostanzialistica che ammette il **soccorso istruttorio** qualora risulti che l'importo degli oneri di sicurezza sia stato comunque considerato nella formulazione dell'offerta economica.

Tar Toscana, sez. I, sentenza del 22 novembre 2018 n. 1518 – Appalti – Sull'esclusione per difetto della regolarità contributiva - I Giudici toscani hanno valutato la **legittimità dell'esclusione disposta dalla P.A. appaltante nei confronti del concorrente che, a seguito della richiesta di chiarimenti in ordine alla propria regolarità fiscale, abbia comunicato unicamente di aver presentato una richiesta di dilazione del pagamento**. Infatti, ai fini della regolarità contributiva non è sufficiente la mera istanza di rateizzazione, ma è necessario che questa sia stata accolta dall'Amministrazione.

Tar Piemonte, sez. II, sentenza del 21 novembre 2018 n. 1264 – Appalti – Sulla revoca dell'aggiudicazione disposta dopo la scadenza del termine fino al quale l'offerta è vincolante – La sentenza in commento ha statuito che **l'efficacia dell'aggiudicazione che intervenga quando l'offerta non è più vincolante per il concorrente**, perché scaduto il termine di cui all'art. 32, d.lgs. n. 50/2016, è **necessariamente subordinata alla volontà del concorrente di tenere ferma la propria offerta**. Infatti, una volta decorso il suddetto termine, è sua facoltà svincolarsi. Ne consegue **l'illegittimità della revoca dell'aggiudicazione**, con contestuale irrogazione di sanzione pecuniaria e segnalazione all'ANAC, per non aver rispettato delle prescrizioni contenute nell'offerta, **sebbene questa non fosse più vincolante per l'aggiudicatario**.

Tar Liguria, sez. II, sentenza del 19 novembre 2018, n. 896 – Appalti – Sulla sottoscrizione dell'offerta da parte del Presidente del Cda con poteri inadeguati - La sentenza in commento afferma che il vizio che affligge l'**offerta economica sottoscritta dal Presidente del Cda eccedendo i limiti statutari** relativi al valore delle offerte sottoscrivibili, sia qualificabile come una **mera irregolarità** inopponibile ai terzi, e operante sul piano dei rapporti interni alla società. In ogni caso, l'atto vincola pienamente la società all'offerta formulata, e **non appare configurabile una illegittimità** tale da giustificare l'operatività del soccorso e dei limiti dello stesso.

Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, sentenza del 19 novembre 2018, n. 305 – Appalti – Sulla valutazione di congruità dell'offerta con costo della manodopera inadatto - Il Collegio ha annullato l'aggiudicazione di una gara per la **manifesta illogicità rilevabile nella valutazione di congruità espressa in favore dell'offerta economica** proposta dalla aggiudicataria. Infatti, l'offerta prevedeva dei **costi della manodopera incongrui** sia perché agganciati ad un **contratto collettivo** non applicabile alle figure professionali impiegate, sia perché manifestamente sottodimensionati rispetto alle valutazioni operate per gli stessi costi dal gestore uscente; sicché i Giudici hanno stabilito la necessità di una nuova valutazione sull'anomalia dell'offerta.

Tar Campania, Napoli, sez. I, sentenza del 19 novembre 2018 n. 6691 – Appalti – Sul potere della stazione appaltante di introdurre limiti all'avvalimento – Con la pronuncia in esame il Tar campano ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che considera l'istituto dell'**avvalimento come espressione della più ampia libertà di autoorganizzazione degli operatori economici** ed in ragione di ciò ha affermato che la disciplina dell'art. 89 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 **non riconosce alcun potere alla stazione appaltante di introdurre restrizioni o condizioni limitative dell'avvalimento**, tantomeno di sanzionarne la mancanza con l'immediata esclusione del concorrente. Nel caso di specie, i Giudici hanno dichiarato la nullità della clausola del bando di gara che imponeva a pena di esclusione che, in caso di avvalimento, l'impresa ausiliata dovesse essere in possesso di propria attestazione SOA.

Tar Emilia Romagna - Parma, sentenza del 19 novembre 2018 n. 304 – Appalti – Sulla responsabilità precontrattuale della Stazione appaltante – Tale pronuncia ravvisa la **responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione per il negligente esperimento degli adempimenti istruttori propedeutici all'indizione della gara**, per aver posto a base di gara un progetto non ancora esecutivo, in violazione dei principi di diritto pubblico di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ma anche delle **norme generali dell'ordinamento civile** che impongono di agire con **lealtà e correttezza**. La violazione di queste ultime fa nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 26 novembre 2018 n. 6661 - Servizi di Interesse generale & Organismi partecipati – Sulla

conformità urbanistico-edilizia dei locali di una farmacia – Con la pronuncia in commento è stato ribadito che il **legittimo esercizio dell'attività commerciale** (nella specie farmacia) è necessariamente ancorato alla **iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali** in cui essa viene posta in essere; pertanto, è **legittima l'ordinanza** emessa dal Comune **di immediata chiusura** dell'esercizio farmaceutico che trovi sede in un immobile **privo del certificato di agibilità**, il quale attesta sia la salubrità degli ambienti che la conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato.

Corte dei Conti, Sez. Controllo per la Campania, parere del 16 novembre 2018 n. 129 – Servizi di Interesse generale&Organismi partecipati – Sulle modalità di rimborso ai singoli gestori di servizio idrico integrato dei canoni di fognatura e depurazione - I magistrati contabili della Campania, dopo aver ricostruito il quadro organizzativo del **servizio idrico integrato**, hanno evidenziato che **esula dalla materia della contabilità pubblica la disciplina della refusione delle componenti di ricavo (tariffa) ai vari soggetti che concorrono al piano dei costi ed alla distribuzione del rischio di riscossione**. Essa, infatti, soggiace agli accordi e alla disciplina specifica stabilita dalle parti e – per le componenti di costo correlate ad esternalità di sistema e costi sociali – alla disciplina di legge e di regolazione promanate dalle varie autorità coinvolte.

Tar Liguria, sez. II, ordinanza del 15 novembre 2018 n. 886 - Servizi di Interesse generale&Organismi partecipati – Sulle modalità di affidamento in house e sulla motivazione in merito al mancato ricorso al mercato - I giudici liguri hanno **rimesso alla Corte Costituzionale** la questione di costituzionalità dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui prevede che **le stazioni appaltanti diano conto nella motivazione del provvedimento di affidamento in house “delle ragioni del mancato ricorso al mercato”**, ritenendo che abbia ecceduto rispetto ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella legge di delega 28.1.2016, n. 11 (recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014), in violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Tar Sicilia – Catania, sez. IV, sentenza del 23 novembre 2018 n. 2236 – Servizi di Interesse generale&Organismi partecipati – Sull'affidamento in via d'urgenza del servizio rifiuti ad una impresa che non possiede i requisiti di professionalità – I Giudici siciliani hanno escluso che l'esigenza di affidare un **servizio in via di urgenza**, per ragioni igienico-sanitarie, anche per un breve periodo, possa avvenire a favore di un **soggetto che non rispetti i requisiti di professionalità** richiesti dall'art. 80, comma 5, lett. c) D. Lgs. n. 50 del 2016. Nella specie, è stata dichiarata **l'illegittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente** con cui il Sindaco ha affidato il servizio di igiene ambientale nel territorio comunale all'impresa gestore uscente, nonostante la stessa, nella precedente esecuzione, non avesse eseguito

le prestazioni dovute a regola d'arte, incorrendo in diversi comprovati gravi inadempimenti.

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, – sentenza 29 novembre 2018 n. 30856 – Responsabilità Amministrativa- Danno Erariale – Sui presupposti per la trasmissibilità agli eredi del danno erariale – Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha ribadito che in tema di responsabilità amministrativa, anche quando il debito risarcitorio del pubblico dipendente sia stato accertato dal giudice contabile con sentenza passata in giudicato, **la trasmissibilità agli eredi si verifica soltanto nei casi in cui il fatto illecito abbia non soltanto arrecato un danno all'erario, ma anche procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito arricchimento**. Circostanza, quest'ultima, che richiede che tale presupposto – così come il conseguente indebito arricchimento degli eredi – sia stato “*accertato nel giudizio dinanzi al giudice contabile*”. Con la conseguenza che non v'è alcun automatismo sulla trasmissione del debito, proprio perché soggetto a presupposti che debbono essere accertati in sede di giurisdizione contabile.

Corte dei Conti, Sez. Controllo per il Veneto, parere del 16 novembre 2018 n. 406 – Enti Locali– Sulla liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Generale – Con il parere in commento, i magistrati contabili del Veneto hanno riconosciuto la **possibilità di liquidare i diritti di rogito anche al Segretario comunale di fascia A e B** per l'attività prestata presso un comune privo di personale con qualifica dirigenziale.

Corte dei Conti, Sez. Controllo per l'Emilia Romagna, parere del 16 novembre 2018 n. 133 – Enti Locali – Sulla liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Generale – In conformità al principio espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 18/2018, secondo cui anche al segretario comunale di fascia A e B può essere corrisposta la quota di diritti di rogito per l'attività prestata presso un comune privo di personale con qualifica dirigenziale, i magistrati contabili dell'Emilia hanno affermato che per la verifica del raggiungimento del limite del quinto della retribuzione in godimento, **l'amministrazione dovrà far riferimento al principio della competenza per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e di posizione, mentre dovrà applicare il principio di cassa per il trattamento accessorio**.

Corte dei Conti, Sez. Controllo per la Basilicata, parere del 29 novembre 2018 n. 38 – Enti locali – Sugli incarichi di staff di personale in quiescenza - I magistrati contabili della Basilicata, con tale deliberazione, hanno chiarito che il vigente quadro normativo consente **l'assunzione di personale in quiescenza per lo svolgimento di “incarichi di staff” ex art. 90 del Tuel** purché la prestazione dedotta in contratto **non abbia ad oggetto l'espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza**, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012. In proposito hanno sottolineato che il personale in staff, operando alle dirette dipendenze dell'organo politico di governo dell'ente, può svolgere **esclusivamente funzioni di supporto agli organi di**

direzione politica, necessariamente a **titolo oneroso**, e tale spesa va computata sia ai fini della verifica del generale tetto di spesa per il personale, fissato dal comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, sia ai fini della verifica del rispetto del tetto di spesa per i contratti di lavoro flessibile, fissato dal comma 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010.

Corte dei Conti, Sez. Controllo per la Lombardia, parere del 26 novembre 2018 n. 312 – Enti locali – Sui vincoli relativi alla spesa del personale utilizzato dall'Unione dei comuni - Con il parere in commento, i giudici contabili della Lombardia hanno aderito al principio espresso dalla sezione Autonomie con la deliberazione n. 20/2018, secondo cui **l'unione di comuni è direttamente soggetta ai vincoli relativi alla spesa del personale** di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006. Pertanto, hanno affermato che nell'ipotesi in cui tutto il personale degli enti coinvolti in un'unione non obbligatoria sia stato trasferito a quest'ultima, **la verifica del rispetto dei vincoli gravanti sugli enti partecipanti alle unioni non obbligatorie deve essere condotta “considerando la spesa cumulata di personale dell'unione con possibilità di compensazione delle quote di spesa di personale tra gli enti partecipanti”**.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 15 novembre 2018 n. 29392 – Enti Locali – Sul riparto di giurisdizione in materia di indennità, canoni od altri corrispettivi, dovute per le concessioni amministrative - Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che **le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario qualora abbiano un contenuto meramente patrimoniale**, in cui non interviene alcun potere della P.A. a tutela di interessi generali, trattandosi di mera verifica dei presupposti della determinazione del canone. Sono attratte, invece, nella sfera di **competenza giurisdizionale del giudice amministrativo le controversie che richiedono una verifica sull'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero sull'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone**.

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sentenza del 26 novembre 2018 n. 905 – Edilizia&Urbanistica – Sulla revoca di una Scia per l'esercizio di attività di somministrazione e bevande – Con la sentenza in commento è stata affermata **la legittimità dell'ordinanza di revoca in autotutela della presa d'atto di una Scia per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande**, con contestuale ordine di cessazione dell'attività, motivata con riferimento alla formale proposta in tal senso del Prefetto ed **adottata a seguito di grave condotta gestionale dell'esercizio**. Nella specie, presso l'esercizio interessato, aveva avuto luogo la vendita consapevole di superalcolici ad un minore di anni 14, successivamente ricoverato presso la locale struttura ospedaliera, per intossicazione da bevande superalcoliche.

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 - LINEE GUIDA DEL MEF E DELLA CORTE DEI CONTI

Sono state pubblicate le Linee Guida per la redazione del provvedimento da adottare annualmente di revisione periodica delle partecipazioni detenute in cui deve essere predisposto, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del TUSP. Tali linee guida contengono, altresì, chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, nonché ulteriori specifiche relative all'attuazione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP.

Di seguito il link dove consultare e scaricare le linee guida:

http://www.dt.tesoro.it/.../do.../news/news/Linee_Guida_TUSP.PDF

AVVISO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL 16 NOVEMBRE 2018 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - RILEVAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Il 7 dicembre 2018 scade il termine fissato per l'invio alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento del tesoro, della comunicazione dei dati relativi all'esecuzione delle alienazioni e dei recessi indicati nei provvedimenti di revisione straordinaria, adottati dalle amministrazioni interessate entro il 30 settembre 2018, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP). Le amministrazioni, tramite la nuova funzionalità "Attuazione alienazioni e recessi" dell'applicativo Partecipazioni, devono comunicare, per ciascuna partecipazione interessata dalla alienazione o dal recesso, le informazioni relative al tipo di procedura avviata, allo stato della procedura, alla data di avvio della procedura e all'ammontare del corrispettivo percepito o del valore di liquidazione.

La comunicazione dell'esito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2017, di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), si integrerà con la consueta rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e condivisa con la Corte dei conti.

Di seguito il link dove consultare e scaricare l'avviso:

<https://portaletesoro.mef.gov.it/.../singlenewspublic.wpjses...>

RIFORMA CODICE APPALTI- ON LINE I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA.

Il 28 novembre 2018 il Mit ha pubblicato il report che evidenzia i temi dibattuti su cui si richiedono modifiche al Codice degli Appalti.

Garantire l'efficienza del sistema dei contratti pubblici, procedere alla semplificazione del quadro normativo, assicurandone la chiarezza ed eliminandone le criticità anche sul piano applicativo: queste le

principali richieste di modifica sul Codice degli appalti, emerse dalla consultazione pubblica lanciata sul sito del Mit e conclusa lo scorso 10 settembre.

L'obiettivo della consultazione, che ha coinvolto amministrazioni, associazioni di categoria, privati, liberi professionisti, è stato quello di ascoltare la pluralità di voci degli stakeholders ai fini di una meditata riforma dello stesso Codice.

Durante il mese di consultazione sono stati inseriti in totale 1.908 contributi, con una media di 58 contributi al giorno, calcolata sull'intero periodo. La maggior parte di coloro che hanno partecipato, il 56,76%, sono dipendenti di aziende private e imprenditori individuali.

Particolarmente importante l'apporto di idee proveniente dalle amministrazioni, che con il 30,08% di contributi, hanno mostrato interesse per alcuni temi, tra cui vale la pena di segnalare il contenuto dell'art. 113 sugli incentivi per le funzioni tecniche.

In particolare i temi predefiniti che hanno destato il maggior interesse tra chi ha partecipato alla consultazione, con richieste di modifica, sono stati: il subappalto; i criteri di aggiudicazione; la disciplina dell'anomalia; i dati oggetto di pubblicazione e i termini di decorrenza anche ai fini dell'impugnativa; la nomina e i requisiti del RUP; i motivi di esclusione; gli incentivi per le funzioni tecniche.

Sono inoltre arrivate diverse richieste di superamento degli istituti del soft law, del cosiddetto rito super speciale e dell'avvalimento. Richieste di modifica sono giunte, tra le altre cose, anche in merito all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate; all'appalto integrato; al rating d'impresa, e ai costi della manodopera.

L'ascolto delle istanze pervenute in sede di consultazione è, dunque, non un punto d'arrivo, ma un punto di partenza, per un efficace intervento riformatore del Codice dei contratti pubblici.

Di seguito il link dove consultare e scaricare il report di sintesi sulla consultazione:

http://www.mit.gov.it/.../2.../Report_consultazione_pubblica.pdf